

Formazione Professionale
Continua

Circ. 24/51

CORSO

Il nuovo bilancio d'esercizio. L'applicazione dei principi contabili modificati dall'OIC

Sala Convegni
Corso Europa, 11 - Milano
date di svolgimento:

16/09 - 19/09 - 21/09 - 26/09 - 30/09 2005

ore 9.30 - 13.30

Riconosciuti 20 C.F.P.

Commissione Principi Contabili



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
DI MILANO

PROGRAMMA

- 16/9** Apertura dei lavori
Saluto di benvenuto
Dott. Guido Croci
*Consigliere Ordine Dottori Commercialisti di Milano
e Delegato per la Commissione Principi Contabili*

Introduzione

Dott. Paolo Farinella
Dottore commercialista in Milano

Le modifiche alle norme sul bilancio
d'esercizio introdotte dalla riforma societaria.

Dott.ssa Roberta Provasi
Dottore commercialista in Milano

Dott. Claudio Sottoriva
Dottore commercialista in Milano

- 19/9** L'introduzione dei principi contabili
IAS IFRS nell'ordinamento comunitario e italiano.
Le ultime novità.

Dott. Mario Difino
Dottore commercialista in Milano

Le imposte anticipate e differite.

Dott. Paolo Farinella
Dottore commercialista in Milano

- 21/9** I titoli e le partecipazioni.
Il metodo del patrimonio netto.
Il bilancio consolidato (cenni).

Dott. Paolo Fornaroli
Dottore commercialista in Milano

Dott. Piercostante Beltracchi
Dottore commercialista in Milano

PROGRAMMA

26/9 Le rimanenze di magazzino.
I fondi per rischi ed oneri.

Prof. Riccardo Bauer

Dottore commercialista in Milano

Le immobilizzazioni materiali.
I leasing finanziari.

Dott.ssa Claudia Mezzabotta

Dottore commercialista in Milano

30/9 Le immobilizzazioni immateriali.
Le riduzioni di valore.

Dott. Paolo Fornaroli

Dottore commercialista in Milano


Dott. Piercostante Beltracchi

Dottore commercialista in Milano

Coordinatore: Dott. Paolo Farinella

Tutor: Dott. ssa Alessandra Cialoni

La direzione si riserva di annullare l'evento in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti.



Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano

CORSO

**Il nuovo bilancio d'esercizio. L'applicazione dei
principi contabili modificati dall'OIC.**

Mario Difino

**L'introduzione dei principi contabili IAS/IFRS
nell'ordinamento comunitario e italiano. Le
ultime novità**

19 settembre 2005

INDICE

- 1. Le modifiche al quadro normativo**
- 2. La transizione agli IAS/IFRS**
- 3. I principali problemi applicativi**
- 4. Documentazione**
- 5. IAS/IFRS adottati**

1. LE MODIFICHE AL QUADRO NORMATIVO

1.1. La disciplina del bilancio

**1.2. La strategia comunitaria in materia di
informativa finanziaria**

1.3. Il nuovo contesto nazionale e comunitario

1.1. La disciplina del bilancio

- Disposizioni normative

(attuazione delle direttive n. 78/660 e 83/349):

- Bilanci annuali: Codice Civile (c.c.) Artt. 2423/ 2435-bis modificati dal D.Lgs. 17.1.2003, n. 6

in vigore dal 1° gennaio 2004

- Bilanci consolidati: D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 Artt. 25/40

- Principi contabili

- Interferenze fiscali

(*previgenti* art. 2426, 2° c., c.c. e art. 75, 4° c. TUIR)

1.1. La disciplina del bilancio – I Principi Contabili

- Regole tecnico-ragionieristiche
- Emanati in Italia dal *CNDC-CNR* (professioni contabili)
- **Fino al 2001: *IAS-International Accounting* emanati da: *IASC-International Accounting Standards Committee* (professioni contabili)**
- **Ora: *IFRS-International Financial Reporting Standards* emanati da: *IASB-International Accounting Standards Board* (membri indipendenti provenienti da professioni contabili, mondo accademico e imprese)**
- Emanati negli USA dal *FASB-Financial Accounting Standards Board* (professioni contabili e imprese)

1.1. Funzione dei PC secondo gli organismi di normazione contabile

- I criteri fondamentali stabiliti dal legislatore devono essere integrati e interpretati sulla base dei principi contabili da cui tali criteri sono stati tratti (Principio Contabile 11)
- La validità dei Principi Contabili è subordinata alla loro conformità ai principi previsti dalla disciplina giuridica del bilancio; gli IAS non prevalgono sulle discipline locali (IASB, Prefazione ai Principi Contabili Internazionali) 1975/1982, **nel 2001 modificato in:**
- Le disposizioni delle autorità nazionali **non si applicano** ai bilanci pubblicati a beneficio di altri utilizzatori (IASB, Prefazione al *Framework*, 2001)

1.1. Funzione dei PC secondo il legislatore (ITA)

Il legislatore fa talvolta riferimento implicito ai PC (art. 2423 c.c.):

- **rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria**
- **obbligo di fornire informazioni integrative a quelle di legge**
- **in circostanze eccezionali l'applicazione delle disposizioni di legge può risultare incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta**

1.1. Funzione dei PC secondo il legislatore (ITA)

Il legislatore fa talvolta riferimento esplicito ai PC :

- art. 4, 2° c., L. 136/1975 (*certificazione bilanci società quotate*): rif. a corretti PC, poi sostituito con norme che disciplinano il bilancio d'esercizio)
- art. 11, 2° c., D.Lgs. 446/1997 (*IRAP*): rif. a corretti sostituito con corretta classificazione
- art. 117, D.Lgs. 58/1998: riferimento ai PC internaz.
- D.M. 29.12.1999 (*Certificazione Fiscale*): riferimento ai PC nazionali o, in mancanza, internazionali
- L. 3 ottobre 2001, n. 366 – *Legge delega per la riforma del diritto societario*: riferimento agli IAS
- la CONSOB ha fatto ripetuto riferimento ai PC nazionali e internazionali

1.1. Funzione dei PC secondo il legislatore (UE) Com (2000) 359

- I PC influiscono sull'interesse pubblico
- La responsabilità della definizione dei requisiti di informativa finanziaria non può essere delegata a un organismo non governativo esterno
- In ambito nazionale, le autorità competenti possono delegare la stesura dei PC a un organismo di normazione, previa definizione della sua struttura statutaria
- Per garantire la certezza giuridica agli utilizzatori, gli IAS devono essere integrati nel quadro legislativo in materia di informativa finanziaria
- Le autorità devono avere il potere di esercitare la necessaria sorveglianza regolamentare e di correggere qualsiasi deficienza o problema rilevante relativo ai PC


1.1. Interferenze fiscali

- **E' consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie (*previgente* art. 2426, 2° c., c.c.)**
- **Abolito dal 1° gennaio 2004 in seguito a:**
 - **Riforma del diritto societario, D.Lgs. n. 6/2003**
 - **Riforma fiscale, D.Lgs. n. 344/2003**

1.2. La strategia dell'UE in materia di informativa finanziaria

- **Il Consiglio UE di Lisbona del 23/24 marzo 2000**
- **La comunicazione della Commissione COM/2000/359 del 13 giugno 2000**
- **L'Infrastruttura necessaria**
- **Il meccanismo di omologazione**

1.2. Il Consiglio UE di Lisbona del 23/24 marzo 2000



1.2. La comunicazione della Commissione UE COM/2000/359 del 13 giugno 2000

Le Direttive contabili sono inadeguate per le società quotate sui mercati internazionali:
natura eccessivamente prescrittiva/numerose opzioni consentite

I lunghi processi legislativi dell'UE non sono adeguati a un mercato dinamico

Necessità di un sistema di informativa finanziaria internazionalmente riconosciuto, conforme alle necessità degli investitori.

US GAAP

o

IAS

1.2. COM/2000/359 del 13 giugno 2000 (segue)

**L'utilizzo degli US GAAP richiede lungo periodo di formazione
La loro efficace applicazione dipende dai poteri della SEC
Gli US GAAP sono redatti su misura per il contesto USA
L'UE non ha influenza sull'elaborazione degli US GAAP**

Gli IAS sono redatti secondo una prospettiva internazionale

**La Commissione UE sostiene l'adozione degli IAS per la
preparazione dei conti consolidati delle società quotate
Incoraggia gli Stati Membri a permettere o prescrivere l'uso
degli IAS per i bilanci individuali delle società quotate e per i
bilanci consolidati e individuali delle altre società**

1.2. COM/2000/359 del 13 giugno 2000 (segue)


Come si inseriscono i PC nel contesto comunitario?

- I PC influiscono sull'interesse pubblico
- La definizione dei requisiti di informativa finanziaria non può essere delegata a un organismo non governativo esterno
- Per garantire la certezza giuridica agli utilizzatori, gli IAS devono essere integrati nel quadro legislativo in materia di informativa finanziaria
- Le autorità devono avere il potere di esercitare la necessaria sorveglianza regolamentare e di correggere eventuali deficienze o problemi

1.2. L'infrastruttura necessaria

- 1. Meccanismo di omologazione che assicuri che:**
 - gli IAS siano conformi alle direttive comunitarie in materia contabile**
 - gli IAS rappresentino una base appropriata per l'informativa finanziaria delle società quotate UE**
- 2. Instaurazione di un dialogo con lo IASC/IASB affinché gli IAS che non soddisfano i suddetti requisiti siano riveduti**
- 3. Aggiornamento delle direttive comunitarie in materia contabile eventualmente obsolete**
- 4. Coordinamento con gli organismi di normazione nazionale e le autorità di vigilanza del mercato**
- 5. Miglioramento delle disposizioni in materia di revisione contabile**


1.2. Il Meccanismo di omologazione




1.3. Il nuovo contesto nazionale e comunitario

- **I nuovi organismi contabili**
- **I nuovi principi contabili**
- **Le riforme societaria e fiscale**
- **I regolamenti e le direttive UE**
- **Il recepimento in Italia**

1.3. I nuovi organismi contabili



1.3. I nuovi Principi Contabili



1.3. Le riforme societaria e fiscale

- **In vigore dal 1° gennaio 2004:**
 - **L. 366/2001 e D.lgs. n. 6/2003**
 - **D.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344**
- **Abrogazione interferenze fiscali:**
 - **art. 2426, 2° c., c.c.**
 - **art. 75, 4° c., TUIR**

1.3. I regolamenti e le direttive UE

- **Regolamento UE n. 1606/2002 del 19/7/2002**
- **Direttiva UE n. 2003/51/CE del 18/6/2003**
- **Regolamento UE n. 1725/2003 del 29/9/2003**
- **I successivi regolamenti comunitari**

1.3. Regolamento UE n. 1606/2002 del 19/7/2002

- La Commissione UE può decidere di adottare gli IAS/IFRS esistenti e le relative interpretazioni se:
 - sono conformi ai principi stabiliti dalle direttive contabili
 - contribuiscono all'interesse pubblico europeo
- Gli IAS/IFRS adottati devono essere pubblicati in ciascuna delle lingue ufficiali dell'UE
- Obbligo per le società quotate dell'UE di redigere i propri bilanci consolidati in conformità con gli IAS adottati
- Per esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2005
- Facoltà Stati Membri di consentire/prescrivere gli IAS per:
 - *Bilanci annuali* di società quotate
 - *Bilanci annuali/consolidati di società non quotate*

1.3. Direttiva UE n. 2003/51/CE del 18/6/2003

- **Nuovo scenario UE:**
 - alcuni bilanci devono essere preparati in conformità con gli IAS
 - altri bilanci devono essere preparati in conformità con le direttive UE
- **Scopo:**
 - Armonizzare con gli IAS la normativa contabile applicabile alle imprese europee non quotate (5 milioni)
 - Riducendo le differenze tra le direttive UE e gli IAS
 - Consentendo di rendere le opzioni contabili IAS applicabili alle imprese che mantengono le direttive contabili come legislazione di base

1.3. Direttiva UE n. 2003/51/CE (segue)

- **Modifica delle direttive in materia contabile incompatibili con gli IAS (le prime tre già modificate dalla Direttiva 2001/65/CE per consentire la contabilizzazione degli strumenti finanziari al valore equo):**
 - **Direttiva 78/660/CEE (4a Direttiva) – conti annuali**
 - **Direttiva 83/349/CEE (7a Direttiva) – conti consolidati**
 - **Direttiva 86/635/CEE - conti annuali e consolidati di banche e altre istituzioni finanziarie**
 - **Direttiva 91/674/CEE - conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione**

1.3. Direttiva UE n. 2003/51/CE (segue)

- Consente agli Stati Membri di:
 - modificare la **presentazione** del C/E e dello SP in conformità con gli IAS in riferimento:
 - al principio di prevalenza della **sostanza sulla forma**
 - alla distinzione tra voci **correnti** e **non correnti**
 - autorizzare o prescrivere la redazione del **rendiconto finanziario**
 - autorizzare o prescrivere la valutazione al **valore equo** delle attività diverse dagli strumenti finanziari
 - prescrivere uniformità di contenuto nella redazione delle **relazioni di revisione**
 - autorizzare o prescrivere la valutazione al **valore equo** di alcune attività per imprese di assicurazione

1.3. Direttiva UE n. 2003/51/CE (segue)

- Prevede l'inserimento nella Relazione sulla gestione di:
 - un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati degli affari della società e della sua situazione
 - una descrizione dei principali **rischi e incertezze** che essa deve affrontare.
 - gli **indicatori finanziari** fondamentali di prestazione
 - se del caso, gli **indicatori non finanziari** pertinenti per l'attività specifica della società, comprese informazioni attinenti all'ambiente e al personale

1.3. Regolamento UE n. 1725/2003 del 29/9/2003

- **Stabilisce che gli IAS esistenti al 14 settembre 2002 soddisfano i criteri stabiliti dal Regolamento 1606/2002**
- **Adotta tutti gli IAS esistenti al 14 settembre 2002 e le relative interpretazioni (SIC), ad eccezione dei seguenti, in attesa della revisione da parte dello IASB :**
 - **IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative**
 - **IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione**
 - **SIC 5 Classificazione degli strumenti finanziari – Disposizioni su estinzioni eventuali**
 - **SIC 16 Capitale sociale – Riacquisto di azioni proprie**
 - **SIC 17 Patrimonio Netto – Costi di un'operazione di patrimonio netto**

1.3. IAS rivisti e nuovi IFRS

Un quadro normativo dinamico e adeguato alle esigenze

- **2004/2005 – Sottoposti all’approvazione dell’ARC:**
 - **2 IAS precedentemente non adottati**
 - **16 IAS rivisti**
 - **5 nuovi IFRS**
- **Successiva adozione da parte dell’UE e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE :**
 - Reg. 707/2004
 - Reg. 2086/2004
 - Reg. 2236/2004
 - Reg. 2237/2004
 - Reg. 2238/2004
 - Reg. 211/2005
 - Reg. 1073/2005

1.3. Il recepimento in Italia

- **Art. 25, L. 31 ottobre 2003, n. 306
(L. Comunitaria 2003)**
- **D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38**
- **L. 18 aprile 2005, n. 62
(L. Comunitaria 2004)**

1.3. Art. 25, L. 31 ottobre 2003, n. 306 (Legge Comunitaria 2003)

- **Delega al Governo italiano per emanare uno o più decreti legislativi per l'attuazione dell'art. 5 del Regolamento UE n. 1606/2002**
- **Esercitando le opzioni per l'applicazione degli IFRS alle società non quotate**
- **Modifica della normativa fiscale in materia di reddito d'impresa per armonizzarla con le innovazioni IFRS**
- **Coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di bilancio con quelle derivanti dall'adozione degli IFRS**
- **Entro 30 novembre 2004:**

D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38

1.3. L. 18 aprile 2005, n. 62 (Legge Comunitaria 2004)

- Delega al Governo per attuare la Direttiva **2003/51/CE** del 18/6/2003 che modifica le direttive contabili incompatibili con gli IAS
- Stabilisce il termine di **18 mesi** per emanare i decreti attuativi

1.3. D.Lgs. 38/2005

- **IFRS = quelli omologati dall'UE**
- **Esercizio 2005 = chiuso o in corso al 31 dicembre 2005**
- **Esercizio 2006 = chiuso o in corso al 31 dicembre 2006**
- **Bilanci IFRS redatti in Euro**
- **Opzione per IFRS non revocabile salvo circostanze eccezionali da illustrare nella nota integrativa unitamente agli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico**
- **In casi eccezionali non si applica una disposizione prevista dagli IFRS se incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta**
- **Eventuali utili da deroga iscritti in riserva distribuibile solo in misura corrispondente al valore recuperato**

1.3. D.Lgs. 38/2005 – Disposizioni varie

- **Patrimoni destinati ex art. 2447-bis cc:**
 - **Le società che utilizzano IFRS allegano un rendiconto separato per ciascun patrimonio destinato, redatto secondo IFRS**
- **Poteri delle autorità**
 - **Nei confronti delle società che redigono bilanci conformi agli IFRS la Banca d'Italia e l'ISVAP esercitano i loro poteri in materia di bilancio rispettando gli IFRS**
 - **La CONSOB predispone schemi di bilancio per le società quotate diverse da banche, intermediari finanziari e assicurazioni**

2. LA TRANSIZIONE AGLI IAS/IFRS

- 2.1. I soggetti che applicano gli IAS/IFRS per obbligo o per opzione ex D.Lgs. 38/2005**
- 2.2. Le principali differenze rispetto ai PC nazionali**
- 2.3. I documenti di riferimento**
- 2.4. Le date rilevanti**
- 2.5. La rilevazione e la valutazione**
- 2.6. La presentazione e l'informazione integrativa**

2.1. I soggetti che applicano IFRS/D.Lgs. 38/2005

Applicazione degli IFRS	Bilancio d'esercizio	Bilancio consolidato
a) Società non assicurative quotate b) Società non assicurative emittenti strumenti finanziari c) Banche e intermediari finanziari	Facoltà 2005 Obbligo da 2006	Obbligo da 2005
d1) Assicurazioni quotate e non che redigono il consolidato	Esclusione	Obbligo da 2005
d2) Assicurazioni quotate che non redigono il consolidato	Obbligo da 2006	N/A
d3) Assicurazioni non quotate che non redigono il consolidato	Facoltà in data da determinare	N/A
e) Altre società consolidate dalle precedenti con bilancio non abb.	Facoltà da 2005	Facoltà da 2005

2.1. I soggetti che applicano IFRS/D.Lgs. 38/2005

Applicazione degli IFRS	Bilancio d'esercizio	Bilancio consolidato
f) Altre società che non possono redigere bilancio abbreviato, che redigono il bilancio consolidato	Facoltà da 2005	Facoltà da 2005
g1) Altre società che non possono redigere bilancio abbreviato, consolidate dalle società di cui alla lettera f)	Facoltà da 2005	N/A
g2) Altre società che non possono redigere bilancio abbreviato, non consolidate da altre	Facoltà in data da determinare	N/A
h) Società che possono redigere bilancio abbreviato art.2435-bis cc	Esclusione	N/A

2.2. Principali differenze rispetto ai PC nazionali

1. Principi di redazione:

- Prevalenza del principio di *competenza* su quello di *prudenza*
- Prevalenza della *sostanza* sulla *forma*

2. Rendiconto finanziario

3. Valore equo (*)

- principio contabile di *riferimento* per
 - strumenti finanziari (IAS32 E 39)
 - beni d'investimento (IAS40)
 - prodotti dell'agricoltura (IAS41)
- principio contabile *alternativo* per rivalutazioni ricorrenti di
 - immobili, impianti e macchinari (IAS16)
 - immobilizzazioni immateriali (IAS38)

2.2. Principali differenze

(*) Valore equo

- **corrispettivo al quale un bene può essere scambiato, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili in un'operazione tra terzi**

Concetto simile al

- **valore economico**
- **quale importo massimo iscrivibile nei provvedimenti speciali di rivalutazione**

2.2. Principali differenze

4. Metodo finanziario per la contabilizzazione del leasing

5. Strumenti finanziari derivati

6. Area di consolidamento

7. Capitalizzazione dei costi

8. Riduzione del valore (impairment test) per l'avviamento (IAS22)

9. Azioni proprie

2.2. Principali differenze

- 10. FIFO come criterio di riferimento ed esclusione del LIFO quale criterio alternativo (IAS2)**
- 11. Benefici ai dipendenti (TFR)**
- 12. Rilevazione nel patrimonio netto degli effetti del cambiamento di principi contabili**
- 13. Maggiore informativa (informazioni settoriali, utile per azione, ecc.)**

2.2. Trattamento di fine rapporto

- **PC 19: TFR corrisponde al totale delle indennità erogabili a ciascun dipendente nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro alla data del bilancio ai sensi dell'art. 2120 c.c., pari a:**
 - a) Una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5 per ciascun anno di servizio**
 - b) Una rivalutazione su base composta al 31 dicembre di ogni anno applicando un tasso pari a:**
 - **1,5% in misura fissa**
 - **75% dell'indice ISTAT dei prezzi per famiglie**

2.2. Trattamento di fine rapporto

• **IAS 19: TFR è un piano a benefici definiti successivi al rapporto di lavoro (IFRIC, OIC; *contra*, Assonime 17.1.2005); poiché la data di cessazione non coincide con quella di bilancio, si deve stimare:**

a) la data prevista di cessazione in base a:

- Vita lavorativa residua dei dipendenti secondo ipotesi demografiche
- Turn over aziendale o di settore
- Composizione del personale dipendente
- Stima degli incrementi futuri delle retribuzioni

b) il valore del beneficio al momento futuro utilizzando il metodo di proiezione del credito unitario

c) Il valore attuale del beneficio futuro utilizzando il tasso di obbligazioni societarie di alta qualità

2.3. I documenti di riferimento

1. *IFRS1, First-time Adoption of International Financial Reporting Standards*

Primo principio contabile emanato dallo IASB: fornisce la guida alla transizione verso i principi contabili internazionali

2. *Guidance on Implementing IFRS 1*

Fornisce un esempio di illustrazione dell'effetto della transizione dai precedenti contabili agli IAS/IFRS su:

- situazione patrimoniale e finanziaria
- risultato economico e finanziario
- flussi finanziari

3. *Basis for Conclusions on IFRS 1*

Sintetizza le considerazioni e i ragionamenti svolti dallo IASB nella predisposizione dell'IFRS 1

2.3. Ambito di applicazione dell'IFRS1

- **Sostituisce l'interpretazione SIC-8**
- **Si applica a tutte le imprese che adottano gli IFRS per la prima volta (*first-time adopter*) a seguito di un impegno esplicito e senza riserve all'utilizzo degli IFRS**
- **L'impresa deve adeguarsi a ciascun IFRS in vigore alla data di riferimento del primo bilancio redatto in conformità con gli IFRS**

2.3. Ambito di applicazione dell'IFRS1

Un'impresa è considerata *first-time adopter* se:

a) Ha presentato l'ultimo bilancio:

- secondo i principi contabili nazionali non conformi agli IFRS
- secondo gli IFRS, ma il bilancio non contiene la dichiarazione esplicita e senza riserve di aver utilizzato gli IFRS
- inserendo una esplicita dichiarazione di conformità ad alcuni IFRS solamente
- secondo i principi contabili nazionali non conformi agli IFRS, ma ha usato alcuni IFRS per la rappresentazione delle operazioni per le quali manca il principio nazionale corrispondente

2.3. Ambito di applicazione dell'IFRS1

- **secondo i principi contabili nazionali, con la riconciliazione dei valori di alcune poste con i valori risultanti dall'applicazione degli IFRS**
- b) ha presentato l'ultimo bilancio secondo gli IFRS solamente per usi interni**
- c) ha presentato l'ultimo bilancio secondo gli IFRS solamente per scopi di consolidamento**
- d) non ha in precedenza presentato alcun bilancio**

2.4. Le date rilevanti

- **Data di efficacia**

Data di chiusura dell'esercizio per il quale è presentato il primo bilancio esplicitamente dichiarato conforme agli IFRS

- **Data di transizione**

Inizio dell'esercizio più recente per il quale l'impresa presenta i dati comparativi secondo gli IFRS nel primo bilancio IFRS


2.4. Le date rilevanti

L'impresa che applica per la prima volta gli IFRS deve predisporre (ma non presentare) uno *stato patrimoniale di apertura* alla data di **transizione** agli IFRS, che rappresenta il punto di partenza per la contabilità conforme agli IFRS.

ESEMPIO:

- Primo bilancio secondo gli IFRS: 31.12.2005
dati comparativi per l'esercizio: 31.12.2004
- Data di transizione agli IFRS: 1.1.2004
(equivalente allo SP chiuso il 31.12.2003)

2.4. Le date rilevanti



2.5. Rilevazione e valutazione

PROCEDURA: l'IFRS 1 dispone che, nello *stato patrimoniale di apertura* alla data di *transizione* agli IFRS, l'impresa che applica per la prima volta gli IFRS:

- a) rilevi tutte le attività e passività la cui rilevazione è richiesta dagli IFRS
- b) ometta le attività e le passività la cui rilevazione non è consentita dagli IFRS
- c) riclassifichi secondo gli IFRS le attività, le passività e i componenti del patrimonio netto in precedenza diversamente classificati in base ai vecchi principi
- d) applichi gli IFRS nella valutazione di tutte le attività e passività rilevate

e) rilevi gli effetti derivanti dal passaggio agli IFRS, e conseguenti ad accadimenti e operazioni precedenti la data di transizione agli IFRS

Le rettifiche saranno rilevate negli utili portati a nuovo, oppure in un'altra componente appropriata del patrimonio netto alla data di transizione (*retrospective approach*)

Tale principio è innovativo rispetto alla prassi italiana, secondo cui i saldi di chiusura di un esercizio devono coincidere con quelli di apertura del successivo. Il Principio Contabile 29 *Cambiamenti di Principi Contabili* stabilisce che le rettifiche devono essere rilevate nel conto economico dell'esercizio successivo

f) Sono inapplicabili ad un *first-time adopter* le disposizioni transitorie contenute nei singoli IFRS.

2.5. Rilevazione e valutazione

Vedi

Tabella 5

**PROSPETTO DELLE SCRITTURE CONTABILI
DI RETTIFICA**

2.5. Rilevazione e valutazione

vedi

**PROSPETTO DELLE SCRITTURE CONTABILI
DI RETTIFICA**

2.5. Rilevazione e valutazione

vedi

**PROSPETTO DELLE SCRITTURE CONTABILI
DI RETTIFICA**

2.6. Presentazione e informazione integrativa

- **Il primo bilancio secondo gli IFRS (es. 31.12.2005) deve presentare a titolo comparativo i dati di almeno un esercizio precedente (es. 31.12.2004), riclassificati sulla base degli IFRS**
- **L'impresa deve illustrare l'effetto del passaggio dai precedenti principi contabili agli IFRS su:**
 - **situazione patrimoniale**
 - **risultato economico**
 - **flussi finanziari**

2.6. Presentazione e informazione integrativa

Il primo bilancio di un'impresa secondo gli IFRS (es. al 31.12.2005) deve comprendere:

- a) la riconciliazione del patrimonio netto secondo i precedenti principi contabili e secondo gli IFRS:**
 - alla data di transizione agli IFRS (1.1.2004), e
 - alla data di chiusura dell'ultimo bilancio presentato secondo i precedenti principi contabili (31.12.2004)
- b) una riconciliazione del risultato dell'ultimo bilancio presentato secondo i precedenti principi contabili (31.12.2004) e il risultato secondo gli IFRS**
- c) nel caso in cui l'impresa rilevi o ripristini perdite durevoli di valore per la prima volta nello SP di apertura in conformità agli IFRS, le informazioni richieste dallo IAS 36 *Riduzione durevole di valore delle attività.***

3. I PRINCIPALI PROBLEMI APPLICATIVI


- 3.1. Effetti sui valori di bilancio (in particolare IAS 32/39)**
- 3.2. Effetti sulla comparabilità dei bilanci**
- 3.3. Effetti sulla tutela dei terzi**
- 3.4. Effetti fiscali**
- 3.5. Piccole e medie imprese**
- 3.6. Prospettive**

3.1. Effetti sui valori di bilancio

IAS tenta di creare un punto di incontro tra

- contabilità tradizionale, basata sul costo storico, e
- un sistema basato sul valore di mercato

(Dichiarazione del Presidente dello IASB al Comitato Economico del Parlamento UE, 22 settembre 2004)



3.1. IAS 32/39

- **Alcuni commentatori, in particolare il mondo bancario, hanno espresso la preoccupazione che**
 - **gli IAS possano introdurre un' inutile volatilità nella contabilità, specialmente per quanto riguarda gli strumenti finanziari**
 - **le regole degli IAS in merito agli strumenti finanziari siano eccessivamente complesse**
- **Lo IASB ritiene che la valutazione degli strumenti derivati al costo non sia appropriata, in quanto il costo è generalmente pari a zero, mentre l'esposizione potenziale può essere enorme**
- **Lo IASB ha emanato revisioni/emendamenti nel 2003, 2004 e 2005**
- **La Federazione Banche Europee si è opposta all'adozione**

3.1. IAS 39

- UE ha omologato ***parzialmente*** IAS 39 con Regolamento CE 2086/2004 del 19 novembre 2004, estrapolando:
 - l'opzione di contabilizzazione al fair value
 - le operazioni di copertura relative ai depositi di base

EAS contro IAS?

- Le differenze compromettono la strategia di adozione di principi contabili comuni, internazionalmente riconosciuti
- Lo IASB ha proposto ulteriori emendamenti per eliminare le differenze

3.2. Effetti sulla comparabilità dei bilanci

L'adozione degli IFRS (facoltativa o obbligatoria) non riguarda tutte le imprese.

RISCHIO:

- Pregiudizio alla comparabilità
- Diversa misurazione dei fatti di gestione
- Possibilità di rilevazione asimmetrica delle operazioni dalle parti dell'operazione (es. leasing)
- Applicazione indici Basilea 2 a bilanci non omogenei

SOLUZIONE:

- Convergenza della disciplina non-IFRS
- Rapida attuazione Direttiva 2003/51/CE

3.3. Effetti sulla tutela dei terzi

Direttive UE



IFRS



3.3. Fair Value

RISCHIO:

Rilevazione utili inesistenti

SOLUZIONE:

Stima del fair value con criteri attendibili

“La rappresentazione veritiera e corretta consiste nell’effettuare correttamente le stime”

(Relazione al D.Lgs. 127/1991)

3.3. D.Lgs. 38/2005

RISCHIO:

Distribuzione utili non realizzati

SOLUZIONE:

**Vincoli alla disponibilità delle poste derivanti
dall'applicazione del metodo del fair value
Anche nel PN di apertura del 1° bilancio IFRS**

3.3. Art. 6 Distribuzione utili e riserve

- Non sono distribuibili **utili d'esercizio** corrispondenti a
 - plusvalenze derivanti dal criterio del **fair value** o dal metodo del **patrimonio netto**
 - per l'importo iscritto nel c/economico, al netto del relativo onere fiscale
- Tali utili sono iscritti in **riserva indisponibile** con vincolo su distribuzione utili e copertura perdite
- Se utili < a tali plusvalenze, diventano indisponibili altre riserve di utili disponibili o utili di es. successivi
- Il vincolo di indistribuibilità **non** si applica alle plusvalenze:
 - su strumenti finanziari di negoziazione
 - da operatività in cambi e di copertura

3.3. D.Lgs. 38/2005 – Art. 6

- Non sono distribuibili **riserve** del patrimonio netto:
 - costituite e movimentate in contropartita diretta
 - della valutazione al fair value
 - di strumenti finanziari e attività
- Es. plusvalori iscritti su:
 - immobilizzazioni materiali
 - beni d'investimento

Le **riserve indisponibili** derivanti da:

- utili/plusvalenze da fair value o metodo del PN
 - contropartita patrimoniale della valutazione a fair value
- sono **indisponibili** anche ai fini delle operazioni consentite dal c.c. nei limiti delle riserve disponibili

3.3. Art. 7 - Variazioni PN di apertura 1° bilancio IFRS

Sono imputate a seconda dei casi a:

- ***riserve indisponibili***

(es. Ris. da valutazione al fair value in contropartita di PN)

- ***riserve disponibili di utili***

(es. saldo differenze positive e negative di valore relative a strumenti finanziari di negoziazione)

- a ***capitale*** o a una ***specifica riserva***

(es. Incremento patrimoniale per valutazione attività materiali al fair value)

- a una specifica ***riserva indisponibile***:

(es. saldo differenze positive e negative sulle attività e passività diverse da quelle precedenti)

3.3. D.Lgs. 38/2005 – Art. 6

- Il vincolo di indistribuibilità **non** si applica alle plusvalenze relative a:
 - strumenti finanziari di negoziazione
 - a operatività in cambi e di copertura
- Tali utili si considerano realmente conseguiti e liberamente distribuibili (come ex D.Lgs. 87/1992 per valutazione titoli di negoziazione da parte di banche e intermediari finanziari)
- In tali casi:
 - il fair value è rappresentato da prezzi rilevati in mercati attivi
 - le attività interessate sono destinate a realizzo nel breve periodo
- Disposizione meno restrittiva dell'art. 2426 n. 8-bis che dispone l'indistribuibilità degli utili da valutazione poste in valuta per bilanci non-IAS

3.3. D.Lgs. 38/2005 – Art. 6

- **La riserva indisponibile si riduce in misura corrispondente alle plusvalenze:**
 - **realizzate o**
 - **ammortizzate o**
 - **svalutate**
- **Non si possono distribuire utili fino a quando la riserva ha un importo inferiore a quello delle plusvalenze esistenti alla data di riferimento del bilancio**
- **La riserva può essere utilizzata per copertura perdite solo dopo aver utilizzato riserve di utili disponibili e riserva legale; in tal caso è reintegrata con utili di esercizi successivi**

3.3. D.Lgs. 38/2005 – Art. 6

- **Non sono distribuibili *riserve* del patrimonio netto:**
 - **costituite e movimentate in contropartita diretta**
 - **della valutazione al fair value**
 - **di strumenti finanziari e attività**

- **Es. plusvalori iscritti su:**
 - **immobilizzazioni materiali**
 - **beni d'investimento**

Le **riserve indisponibili** derivanti da:

- utili/plusvalenze da fair value o metodo del patrimonio netto
- contropartita patrimoniale della valutazione a fair value

sono **indisponibili** anche ai fini delle seguenti operazioni consentite dal codice civile nei limiti delle riserve disponibili:

- Imputazione a capitale
- Pagamento dividendi a speciali categorie di azioni (art. 2350 cc)
- Acquisto di azioni proprie (art. 2357)
- Prestiti e garanzie per l'acquisto di azioni da parte di dipendenti (art. 2358)
- Acquisto di azioni/quote della società controllante (2359-bis)
- Partecipazioni agli utili di promotori, soci fondatori e amministratori (art. 2432)
- Distribuzione utili ai soci (art. 2478-bis)

3.3. Art. 7 - Variazioni PN di apertura 1° bilancio IFRS

- Sono imputate a ***riserve indisponibili*** ex art. 6 D.Lgs. 38:
 - Riserve da valutazione di strumenti finanziari disponibili per la vendita e attività valutate al fair value in contropartita del patrimonio netto
- Sono imputati a ***riserve disponibili di utili***:
 - Saldo differenze positive e negative di valore relative a strumenti finanziari di negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura
 - Incremento patrimoniale per ripristino costo storico attività materiali ammortizzate in esercizi prec. non ammortizzabili ex IFRS
 - Incremento patrimoniale per insussistenza svalutazioni e accantonam. rischi e oneri iscritti in c/econ. in esercizi prec.

3.3. Art. 7 - Variazioni PN di apertura 1° bilancio IFRS

- E' imputato a **capitale** o a una **specifica riserva**:

Incremento patrimoniale per valutazione attività materiali al fair value

La riserva può essere ridotta soltanto con le modalità previste per la riduzione del cap. soc. per esuberanza ex art. 2445 cc

Se la riserva è utilizzata per copertura perdite non si possono distribuire utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria

- E' imputato a una specifica **riserva indisponibile**:

Saldo differenze positive e negative sulle attività e passività diverse da quelle precedenti

Negli esercizi successivi la riserva si libera per la parte che eccede le differenze positive sussistenti alla data di riferimento del bilancio

3.4. Effetti fiscali - Principi generali

- **Invarianza di gettito**
- **Sottrazione al legislatore nazionale dei principi di determinazione dell'utile contabile**
- **Conservazione dell'attuale sistema di determinazione della base imponibile basato su autonome regole interne**
- **Mantenimento del controllo decisionale sugli indirizzi di politica fiscale**
- **Fino all'eventuale adozione della base imponibile europea**

3.4. Effetti fiscali - Criteri di intervento

- **Mantenimento derivazione imponibile da risultanze di bilancio**
- **Invarianza impositiva a prescindere dai principi di bilancio**
- **Novella art. 83 TUIR:**

**Reddito imponibile =
utile di bilancio +/-
variazioni fiscali +/-**

componenti rilevanti TUIR imputati a patrimonio ex lege
**(es. valutazione al *fair value*, spese aumento capitale, effetti
passaggio a IFRS compreso LIFO-FIFO)**

sono esclusi i componenti non rilevanti TUIR

Es. rivalutazione immobil. materiali (art. 110. 1° c. lett. c)

3.4. Aspetti dichiarativi

- **Maggiore utilizzo del prospetto ex art. 109, 4° c., lett. b) (quadro EC) per la deduzione di componenti negativi non in c/economico**
- **Maggiori variazioni fiscali per i bilanci IFRS che divergono maggiormente dalle regole TUIR, es:**
 - **Fair value fiscalmente irrilevante su immobilizzazioni**
 - **Ammortamenti con differente base di commisurazione**
 - **Diversi criteri di imputazione dei ricavi**
 - **Diverso meccanismo di rilevazione del TFR**

3.4. Modifiche TUIR

- **Art. 102: trattamento canoni di leasing indipendente dai criteri di contabilizzazione (varrà anche per recepimento Direttiva 2003/ 51/ CE):**
 - Interessi attivi tassabili per il concedente
 - Canoni deducibili per l'utilizzatore
- **Art. 108: Spese pluriennali non capitalizzabili con IFRS deducibili in 5 anni (8 anni nello schema di D.Lgs.)**
- **Art. 109, 4° c.: Si considerano imputati a c/economico per TUIR i componenti imputati a patrimonio ex IFRS**
- **Art. 109, 4° c. lett. b): Ammortamenti, rettifiche valore, accantonamenti e canoni leasing non imputati a c/ econ. deducibili se indicati nel quadro EC Mod. Unico**

3.4. Modifiche TUIR/2

- **Art. 110, 1° c. lett. b: Interessi passivi su beni strumentali sono capitalizzabili fiscalmente se capitalizzati in bilancio per disposizioni di legge (precedentemente: a condizione che siano capitalizzati in bilancio)**
- **Art. 110, 1° c. lett. c: Plusvalenze iscritte su immobilizzazioni finanziarie sono irrilevanti fiscalmente per la parte eccedente le minusvalenze dedotte**
- **Art. 110, 3° e 4° c.: Valutazione crediti e debiti in valuta (poste monetarie) al cambio di chiusura è irrilevante fiscalmente (*anche per bilanci non IFRS*)**
- **Art. 112: Riscrittura della norma sulle operazioni fuori bilancio per tener conto della loro rilevazione ex IFRS ma senza modifica della tassazione**

3.4. Ulteriori effetti fiscali

- **Ai fini del TUIR (es. art. 87) per le società che adottano gli IFRS si considerano immobilizzazioni finanziarie:**
 - le partecipazioni di controllo e di collegamento
 - gli strumenti finanziari detenuti fino a scadenza
 - gli strumenti finanziari disponibili per la vendita
- **Impatto del fair value su determinazione patrimonio patrimonio netto avrà effetti sugli istituti fiscali basati sul valore contabile dello stesso, es:**
 - Pro rata patrimoniale
 - Thin capitalization
- **Possibilità di revoca opzioni consolidato fiscale nazionale/mondiale dall'esercizio di applicazione IFRS ex art. 4, 1° c., lett. m) D.Lgs. 344/2003**

3.4. Disposizioni transitorie

- **I componenti imputati a patrimonio ex IFRS sono portati in variazione del reddito ex art. 83 TUIR e si considerano imputati a c/economico ai fini TUIR anche nel primo esercizio di applicazione degli IFRS**
- **La valutazione delle rimanenze al LIFO ex art. 92 c. 2 e 3 TUIR può continuare ad essere utilizzata extracontabilmente ai fini fiscali (se adottata per i 3 periodi d'imposta precedenti) dai soggetti che adottano IFRS**
- **La valutazione dei lavori ultrannuali in corso può continuare ad essere effettuata al costo ex art. 93 TUIR dai soggetti che adottano il criterio del corrispettivo pattuito ex IFRS**

- **Non rilevano ai fini del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto le seguenti rettifiche patrimoniali in sede di prima applicazione IFRS:**
 - **Il ripristino nell'attivo di costi già imputati a c/economico di precedenti esercizi (es. costi di sviluppo IAS 38)**
 - **L'eliminazione dall'attivo di costi iscritti e non più capitalizzabili (es. spese di pubblicità capitalizzate): per essi resta ferma la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti**
 - **L'eliminazione dal passivo di fondi di accantonamento considerati dedotti ex artt. 115 (trasparenza), 128 (consolidato nazionale) e 141 (consolidato mondiale) non rileva ai fini del reddito**
- **Le disposizioni del D.Lgs. 38 valgono anche per i periodi d'imposta precedenti la prima applicazione IFRS se le dichiarazioni dei redditi sono state redatte in conformità ad essi**

3.4. Modifiche IRAP

- **Art. 11-bis DLgs 445/1997: I componenti positivi e negativi del valore della produzione sono:**
 - Determinati ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 8 e 11
 - ***Aumentati o diminuiti dei componenti imputati direttamente a patrimonio secondo gli IFRS***
 - Rettificati con le variazioni in aumento o diminuzione previste dal TUIR
- **Con apposito D.M. sarà disciplinata la determinazione del valore della produzione sulla base dei nuovi schemi di bilancio conformi agli IFRS**


3.4. Modifiche IRAP/2

- **Fino all'emanazione del D.M. i soggetti che adottano gli IFRS determinano il valore della produzione riclassificando i componenti positivi e negativi sulla base degli schemi di bilancio civilistici**
- **In attesa (dell'abolizione?) i dati si riclassificano fino 3 volte:**
 - **Secondo IFRS per i soggetti interessati**
 - **Secondo TUIR nel quadro EC Mod. Unico**
 - **Secondo schemi IRAP**

3.5. Piccole e medie imprese

Gli IAS/IFRS sono adeguati alle PMI?

Nell'UE 7.000 società quotate + controllate



Gli IFRS sono complessi e l'adozione implica

costi di adeguamento

Tali costi sono giustificati in relazione alle esigenze degli utilizzatori dei bilanci delle PMI?

3.5. Piccole e medie imprese

Esigenze degli utilizzatori




3.5. PMI – Quali sono?

NPAE: Non-Publicly Accountable Entities:

- **Imprese diverse dalle quotate**
- **Imprese diverse da quelle controllate da società quotate**
- **Da individuare in base a criteri qualitativi**
- **Soglie dimensionali decise dai legislatori nazionali**

3.5. Piccole e medie imprese

Esigenze contrapposte nell'emanazione di
NPAE Standards



Caratteristiche dei PC per le PMI (OIC):

- Basati sulle esigenze degli utilizzatori
- Applicano gli stessi principi degli IFRS
- Consentono alcune esenzioni
- Minor complessità

3.5. PMI - Tempistica

- **Giugno 2004** – IASB “Discussion Paper”:
Osservazioni preliminari sulla predisposizione di PC per le PMI
- **Settembre 2004** – Risposta OIC esigenze utilizzatori
- **Marzo 2006** – Emanazione *Exposure Draft*
- **2007** – Emanazione principi
- **1.1.2008** – Entrata in vigore

3.6. Prospettive

- **Due insiemi di principi:**
 - **IFRS per le società quotate e le altre società**
 - **Direttive UE per gli altri soggetti**
- **Elaborazione di PC internazionali per le PMI**
- **Nuova riforma delle norme sul bilancio per recepire direttive UE (L. Comunitaria 2004)**
- **Conseguenti modifiche norme fiscali**
- ***Road Map* per equivalenza tra IFRS e US GAAP entro 2009 (accordo aprile 2005 tra SEC e Commissione UE)**
- **Proseguimento del processo di convergenza**
- **Notevole impegno, ma anche opportunità per i professionisti contabili**

4. DOCUMENTAZIONE

4.1. Link

www.iasb.org

International Accounting Standards Board

<http://europa.eu.int/eur-lex/it/>

Eur-Lex - Il diritto dell'Unione europea

www.fondazioneoic.it

Organismo Italiano di Contabilità

4.2. Documenti

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

La strategia dell'Unione Europea in materia di informativa finanziaria: la via da seguire Com (2000) 359

Bruxelles, 13 Giugno 2000

REPORT BY THE IASB CHAIRMAN

to the IASCF Trustees Meeting

Bruxelles, 4 Novembre 2003

ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

Rassegna sistematica delle principali differenze fra IAS e Principi Contabili Nazionali

Roma, 23 dicembre 2003

Response on discussion paper re Preliminary Views on Accounting Standards for Small and Medium-sized Entities

Roma, 20 Settembre 2004

OIC 1 - I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio

Roma, 31 ottobre 2004

5. IAS/IFRS ADOTTATI

Tabella 1 – IAS adottati con il Reg. CE 1725/2003 e corrispondenti *Principi Contabili* italiani

Tabella 2 – Interpretazioni SIC adottate con il Reg. CE 1725/2003

Tabella 3 – IFRS rivisti adottati con Reg. CE 2238/2004

Tabella 4 – IFRS rivisti adottati con altri provvedimenti

Tabella 1 – IAS adottati con Regolamento CE 1725/2003 e raccordo con i Principi Contabili

IAS		PC
IAS 1	Presentazione del bilancio	11
IAS 2	Rimanenze	13
IAS 7	Rendiconto finanziario	14
IAS 8	Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili	12 28 29
IAS 10	Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio	19
IAS 11	Commesse a lungo termine	23
IAS 12	Imposte sul reddito	25
IAS 14	Informativa di settore	22
IAS 15	Informazioni relative agli effetti delle variazioni dei prezzi*	N/A
IAS 16	Immobili, impianti e macchinari	16 28
IAS 17	Leasing	16
IAS 18	Ricavi	15
IAS 19	Benefici per i dipendenti	N/A
IAS 20	Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica	N/A
IAS 21	Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere	26 27
IAS 22	Aggregazioni di imprese**	17
IAS 23	Oneri finanziari	N/A
IAS 24	Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate	N/A
IAS 26	Fondi di previdenza	N/A
IAS 27	Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate	17
IAS 28	Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate	20
IAS 29	Informazioni contabili in economie iperinflazionate	N/A
IAS 30	Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli istituti finanziari	N/A
IAS 31	Informazioni contabili relative alle partecipazioni in <i>joint venture</i>	N/A
IAS 33	Utile per azione	N/A
IAS 34	Bilanci intermedi	30
IAS 35	Attività destinate a cessare***	N/A
IAS 36	Riduzione di valore delle attività	N/A
IAS 37	Accantonamenti, passività e attività potenziali	19
IAS 38	Attività immateriali	24 28
IAS 40	Investimenti immobiliari	16
IAS 41	Agricoltura	N/A

* Successivamente soppresso con Reg. CE 2238/2004

** Successivamente sostituito da IFRS 3

*** Successivamente sostituito da IFRS 5

Tabella 2 – Interpretazioni SIC adottate con Regolamento CE 1725/2003

INTERPRETAZIONI DELLO STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE	
SIC-1	Coerenza nell'applicazione dei principi contabili - Utilizzo di diversi metodi di valutazione delle rimanenze*
SIC-2	Coerenza nell'applicazione dei principi contabili – Capitalizzazione di oneri finanziari*
SIC-3	Eliminazione di utili e perdite non realizzati da operazioni con società collegate*
SIC-6	Costi per la modifica del <i>software</i> esistente*
SIC-7	Introduzione dell'euro
SIC-8	Prima applicazione degli IAS come sistema contabile di riferimento principale**
SIC-9	Aggregazioni di imprese – Classificazione come acquisizione o unione di imprese***
SIC-10	Assistenza pubblica – Nessuna specifica relazione alle attività operative
SIC-11	Valute estere – Capitalizzazione delle perdite derivanti da drastiche svalutazioni della valuta*
SIC-12	Consolidamento – Società a destinazione specifica (società veicolo)
SIC-13	Imprese a controllo congiunto – Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo
SIC-14	Immobili, impianti e macchinari – Rimborsi per riduzioni durevoli di valore o perdite di beni*
SIC-15	Leasing operativo – Incentivi
SIC-18	Coerenza nell'applicazione dei principi contabili – Metodi alternativi*
SIC-19	Moneta di conto – Valutazione e presentazione dei bilanci secondo quanto disposto dallo IAS 21 e dallo IAS 29*
SIC-20	Contabilizzazione con il metodo del patrimonio netto – Rilevazione di perdite*
SIC-21	Imposte sul reddito – Recupero delle attività rivalutate non ammortizzabili
SIC-22	Aggregazioni di imprese – Rettifiche successive apportate al <i>fair value</i> (valore equo) e all'avviamento inizialmente iscritti***
SIC-23	Immobili, impianti e macchinari – Costi dovuti a significative verifiche o revisioni generali*
SIC-24	Utili per azione – Strumenti finanziari e altri contratti che possono essere convertiti in azioni*
SIC-25	Imposte sul reddito – Cambiamenti di condizione fiscale di un'impresa o dei suoi azionisti
SIC-27	La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing
SIC-28	Aggregazioni di imprese – “Data dello scambio” e <i>fair value</i> (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale***
SIC-29	Informazioni integrative – Accordi per servizi in concessione
SIC-30	Moneta di conto – Conversione dalla moneta di valutazione alla moneta di presentazione*
SIC-31	Ricavi – Operazioni di baratto comprendenti servizi pubblicitari
SIC-32	Attività immateriali – Costi connessi a siti <i>web</i>
SIC-33	Consolidamento e metodo del patrimonio netto – Diritti di voto potenzialmente esercitabili e attribuzione del capitale posseduto*

* Successivamente soppresso con Reg. CE 2238/2004

** Successivamente sostituito da IFRS 1

*** Successivamente sostituito da IFRS 3

Tabella 3 – IFRS adottati con Regolamento CE 2238/2004

IAS RIVISTI	
IAS 1	Presentazione del bilancio
IAS 2	Rimanenze
IAS 8	Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili
IAS 10	Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio
IAS 16	Immobili, impianti e macchinari
IAS 17	Leasing
IAS 21	Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere
IAS 24	Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate
IAS 27	Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate
IAS 28	Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate
IAS 31	Informazioni contabili relative alle partecipazioni in <i>joint venture</i>
IAS 33	Utile per azione
IAS 40	Investimenti immobiliari

Tabella 4 – IFRS adottati con altri provvedimenti

IAS RIVISTI		Provvedimento
IAS 36	Riduzione di valore delle attività	Reg. CE 2236/2004
IAS 38	Attività immateriali	Reg. CE 2236/2004
IAS ADOTTATI		Provvedimento
IAS 32	Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative	Reg. CE 2237/2004
IAS 39	Strumenti finanziari: contabilizzazione e valutazione	Reg. CE 2086/2004
IFRS		
IFRS 1	Prima applicazione dei principi contabili internazionali	Reg. CE 1707/2004
IFRS 2	Pagamenti basati sulle azioni	Reg. CE 211/2005
IFRS 3	Aggregazioni di imprese	Reg. CE 2236/2004
IFRS 4	Contratti di assicurazione	Reg. CE 2236/2004
IFRS 5	Attività non correnti destinate alla vendita e attività cessate	Reg. CE 2236/2004
IFRIC		Provvedimento
IFRIC1	Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari	Reg. CE 2237/2004
IFRIC2	Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili	Reg. CE 1073/2005

Prospetto delle scritture contabili di rettifica per la transizione da Principi Contabili italiani a IFRS

	1-gen-04	Adj	1-gen-04	Operazioni	31-dic-04	Adj	31-dic-04	Operazioni	31-dic-05
	c.c.	to IFRS	IFRS	2004	c.c.	to IFRS	IFRS	2005	IFRS
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(1)+(4)	(6)	(7)=(3)+(4)+(6)	(8)	(9)=(7)+(8)
Attivo	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Passivo	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Patrimonio netto									
Capitale soc. e riserve	x		x		x		x		x
Effetto rettifiche IFRS all'1.1.2004		x	x				x		x
Risultato netto				x	x	x	x	x	x
COSTI				x	x	x	x	x	x
RICAVI				x	x	x	x	x	x
Risultato netto				x	x	x	x	x	x

(1) situazione contabile iniziale

(2) scritture extracontabili

(4) scritture contabili

(5) bilancio soggetto a pubblicazione

(6) scritture extracontabili

(7) bilancio non soggetto a pubblicazione

(8) scritture contabili + scritture extracontabili necessarie per il consolidamento secondo IFRS

(9) bilancio soggetto a pubblicazione con bilancio comparativo 2004 IFRS